



ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE E L'UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Premesse

- Premesso che per una Università idonee relazioni culturali e scientifiche sono indispensabili allo sviluppo delle funzioni istituzionali di insegnamento e di ricerca;
- premesso che per il predetto scopo è necessario favorire ed incoraggiare accordi culturali diretti fra Istituzioni di livello universitario appartenenti a Paesi diversi;
- considerato l'interesse reciproco che l'Università degli Studi di Firenze (Italia) e l'Universidad de Guadalajara (Messico) hanno a stabilire adeguate relazioni per lo sviluppo degli studi nel settore: scienze politiche e sociali, storia medievale e moderna;
- viste le norme vigenti nei due Paesi;
- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;

FRA

l'Università degli Studi di Firenze, rappresentata dal Rettore Prof. Luigi Dei, domiciliato per la carica in Piazza San Marco, 4 – 50121 Firenze

E

l'Universidad de Guadalajara, rappresentata dal Rettore Generale, Mtro. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, e dal Segretario Generale, Mtro. José Alfredo Peña Ramos domiciliato per la carica in Av. Juárez No. 976, Colonia Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Strutture e settori

Le due Università si impegnano a dar vita ad una reciproca collaborazione inizialmente nel settore: scienze politiche e sociali, storia medievale e moderna.

Allo sviluppo della predetta collaborazione sono interessate le seguenti strutture dell'Università degli Studi di Firenze:

- *Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali*
- *Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arti e Spettacolo*

e le seguenti strutture dell' Universidad de Guadalajara:

- *Departamento de Estudios Políticos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades*





Le due Università si riservano, ove opportuno, di definire di comune accordo altre aree di collaborazione. In tal caso si provvederà alla stipula di necessari atti aggiuntivi firmati dai propri rappresentanti.

Art. 2 - Scambi e attività

La collaborazione di cui al precedente art. 1 sarà ispirata a criteri di reciprocità e potrà svilupparsi attraverso:

- 1) scambi di visite fra docenti e ricercatori delle strutture promotrici allo scopo di favorire lo svolgimento di seminari, cicli di lezioni, convegni, conferenze; di svolgere ricerche comuni; di discutere esperienze nei settori di interesse comune, ecc.;
- 2) scambi di pubblicazioni ed informazioni sugli specifici settori oggetto del presente accordo e su ogni altro argomento ritenuto utile;
- 3) scambi di studenti per soggiorni di studio e di ricerca e per altre attività formative;
- 4) scambi di personale tecnico e amministrativo quando ritenuto opportuno ai fini di significative esperienze.

Le modalità di attuazione degli scambi potranno essere descritte in appositi Protocolli specifici (periodo di permanenza, obblighi dei visitatori, modalità di selezione delle domande, illustrazione dettagliata dei temi oggetto dell'accordo, le attività da sviluppare, la responsabilità di ciascuna delle parti, il budget per ogni attività, il personale coinvolto, le strutture e le attrezzature da utilizzare, il programma di lavoro), stipulati dai competenti organi delle strutture promotrici.

Le due Università favoriscono la mobilità studentesca, secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e l'assistenza tutoriale prevista dai programmi di scambio. I periodi di studio compiuti all'estero potranno essere riconosciuti ai fini della carriera scolastica, previa deliberazione dei competenti organi.

Gli studenti di scambio saranno esentati dal pagamento delle tasse universitarie presso l'Università ospitante.

Art. 3 - Assistenza e facilitazioni

Le due Università si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili sulla struttura e l'organizzazione delle Università contraenti, al fine di incrementare la reciproca conoscenza.

Ciascuna parte, in conformità con le proprie leggi e regolamenti, assicurerà agli ospiti inviati dall'altra parte, ai sensi del presente accordo, ogni forma di assistenza e facilitazione nel proprio Paese, per l'adempimento dei compiti concordati.

Art. 4 - Copertura assicurativa

I partecipanti al programma di scambio dovranno essere assicurati, nell'esercizio delle attività previste dal presente accordo, per i rischi derivanti da infortuni e responsabilità civile per danni a terzi, sollevando l'Università ospitante da eventuali responsabilità.





Le coperture assicurative potranno essere realizzate sia presso le Università di appartenenza, secondo i rispettivi regolamenti, sia tramite polizze assicurative stipulate direttamente dagli interessati per la copertura dei rischi suddetti.

Per la copertura assicurativa relativa alle spese sanitarie e/o di ospedalizzazione, i partecipanti dovranno provvedere per proprio conto secondo le regole del Paese ospitante.

Per specifiche esigenze relative alle coperture assicurative saranno stipulati appositi accordi integrativi tra le parti.

Art. 5 - Modalità finanziarie

Entrambe le parti potranno cercare congiuntamente o separatamente, attraverso le strutture proponenti, presso altre istituzioni, agenzie governative e organizzazioni nazionali e internazionali, l'ottenimento delle risorse necessarie per lo sviluppo dei programmi relativi agli accordi specifici, nel caso in cui tali risorse non possano essere fornite totalmente o parzialmente dalle parti.

In particolare per quanto riguarda l'Universidad de Guadalajara gli studenti e il personale in mobilità saranno responsabili delle proprie spese di viaggio e di soggiorno senza alcun onere per le rispettive Università.

Per quanto riguarda l'Università degli Studi di Firenze tali spese saranno a carico dei Dipartimenti che daranno attuazione all'accordo.

In mancanza di appositi finanziamenti sarà comunque possibile lo scambio di personale e studenti delle due sedi, ma le spese relative (spese di viaggio, vitto e alloggio) saranno a carico del personale che effettuerà lo scambio, senza alcun onere per le rispettive Università.

Art. 6 – Coordinatori

Per facilitare l'attuazione dell'accordo le due Università designano, inizialmente, i seguenti coordinatori:

Università degli Studi di Firenze

Universidad de Guadalajara

Prof. Marco Tarchi

Dip. Scienze Politiche e Sociali

DR. HÉCTOR RAÚL SOLÍS GADEA
RECTOR DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Prof. Lucia Felici

Dip. Scienze Politiche e Sociali Storia, Archeologia,
Geografia, Arti e Spettacolo

Art. 7- Durata e validità

L'accordo sarà sottoscritto nella lingua italiana e nella lingua spagnola.

La risoluzione di eventuali controversie sarà demandata ad un collegio arbitrale composto di un membro designato da ciascuna delle due parti e di uno scelto di comune accordo.

Il presente accordo entra in vigore dalla data della stipula ed avrà validità di 7 (sette) anni, salvo disdetta da comunicarsi per iscritto da una delle due parti almeno 6 mesi prima della scadenza.





Il Rettore
dell'Università degli Studi di Firenze
Prof. Luigi Dei


..... *LDW* *M*
Data..... **23 APR. 2018**.....



Il Rettore Generale
dell'Universidad de Guadalajara
Mtro. Itzcóatl ~~Ponatiuh~~ Bravo Padilla

Il Segretario Generale
Mtro. José Alfredo Peña Ramos

..... *JAP*
Data..... **15 MAR. 2018**.....



TESTIMONI

[Signature]
DR. HÉCTOR RAÚL SOLÍS GADEA
RECTOR DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

[Signature]
DR. CARLOS IVÁN MORENO ARELLANO
COORDINADOR GENERAL DE COOPERACIÓN E
INTERNACIONALIZACIÓN